

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

AFI – AMICI FERROVIA ITALIA

Articolo 1 (Denominazione dell'Associazione)

A norma di quanto previsto dall'art. 36 del C.C. e seguenti, in data 2 Febbraio 2010 è costituita l'Associazione

AFI - AMICI FERROVIA ITALIA

con sede presso il domicilio del Presidente pro-tempore o altro domicilio dallo stesso indicato.

L'Associazione è diretta derivazione di AFAI e AFI precedentemente operanti sotto la guida di Oddo Dino Ponchielli.

L'Associazione ha carattere culturale, apolitico e non persegue fini di lucro.

L'Associazione ha durata illimitata fatta salva delibera di scioglimento secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 2 (Finalità dell'Associazione)

Finalità dell'Associazione è creare un legame e riunire gli appassionati del trasporto su rotaia sia reale che in miniatura per vivere in amicizia il comune interesse.

A tal fine l'Associazione si propone di:

- valorizzare, promuovere e divulgare i valori, gli aspetti storici, sociali, architettonici, tecnici e paesaggistici del trasporto su rotaia in Italia e nel mondo
- organizzare convegni, studi, proiezioni, scambi fotografici o di documentazione, mostre, gite, visite ad impianti reali o in miniatura su argomenti inerenti il trasporto su rotaia
- promuovere studi e ricerche storiche, tecnologiche e letterarie sui sistemi di trasporto su rotaia
- far conoscere e rivalutare sistemi e infrastrutture del trasporto su rotaia anche a fini di sviluppo culturale e turistico
- promuovere il recupero di rotabili e infrastrutture cooperando con gli Enti interessati, fornendo consulenza tecnica o storico culturale e manodopera
- incentivare l'uso del trasporto pubblico su rotaia
- cooperare con altre Associazioni o Enti che svolgano attività analoghe all'attività sociale.

Articolo 3 (Soci dell'Associazione)

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche o Enti che condividono lo spirito e le finalità previste dall'art. 2, accettando le norme statutarie.

L'adesione all'Associazione si perfeziona con il pagamento della quota associativa annuale.

I Soci si dividono in Ordinari, Sostenitori, Onorari.

Sono Soci Ordinari quanti si iscrivono all'Associazione perfezionando la posizione con il versamento della quota associativa annua.

I Soci di età inferiore a 25 anni e il personale di Aziende o Enti ferroviari, in attività o in quiescenza, godranno di una riduzione della quota associativa annua.

Sono Soci Sostenitori quanti si iscrivono all'Associazione perfezionando la posizione con il versamento di una quota annua maggiorata rispetto a quella dei Soci Ordinari.

Sono Soci Onorari coloro che si siano particolarmente distinti e abbiano fornito un notevole contributo per lo sviluppo dell'Associazione. I Soci Onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea dei Soci e sono esentati dall'obbligo del versamento della quota annuale.

I Soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell'Associazione e di eleggere gli Organi Sociali salvo:

- i soci minorenni, per i quali la partecipazione alle attività esterne dell'Associazione potrà avvenire solo in presenza di benestare degli enti o delle società interessate nel pieno rispetto delle responsabilità previste dalle norme di sicurezza e con specifica autorizzazione scritta dei genitori. Non esercitano il diritto di voto durante le Assemblee.
- i Soci Onorari hanno diritto di voto durante le assemblee solo se hanno perfezionato la veste di Socio Ordinario con il versamento della quota associativa annua.

Articolo 4

(Ammissioni, doveri e diritti, dimissioni dei Soci)

L'ammissione a Socio dell'Associazione avviene per:

- Automatica ammissione, per quanti già regolarmente appartenenti alla precedente Associazione AFI – Amici Ferrovia Italia – Gruppo Dino Ponchielli
- Delibera del Consiglio Direttivo, previa presentazione allo stesso di domanda firmata da parte dell'interessato. Il pagamento della relativa quota annuale dovrà avvenire dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio diviene effettiva dal momento del ricevimento della quota annua nella cassa sociale. Per i minorenni è richiesto il benestare scritto da parte del genitore esercitante la patria potestà.

I Soci sono tenuti a osservare:

- le norme del presente Statuto
- le deliberazioni assunte dagli Organi Associativi
- versare la quota associativa entro il 30 aprile di ogni anno
- mantenere un comportamento degno nei confronti dell'Associazione
- cooperare alle attività sociali secondo le proprie possibilità.

La qualifica di Socio si perde a seguito di:

- morte
- dimissioni
- mancato pagamento della quota annua
- comportamento contrastante con gli obblighi statutari o con gli scopi dell'Associazione.

Per quest'ultimo punto l'espulsione del Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo che il medesimo abbia effettuato apposita e scritta contestazione degli addebiti al Socio che ha facoltà di replica.

Indipendentemente dalle cause e dal momento in cui sono operanti le dimissioni o l'espulsione dall'Associazione, il Socio non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 5 (Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente dell'Associazione
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 6 (L'Assemblea dei Soci)

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Alle Assemblee possono partecipare tutti i Soci.

Ogni Socio, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 3, ha diritto a un voto. Potrà farsi rappresentare da altro Socio avente diritto al voto mediante delega scritta; ogni Socio avente diritto al voto potrà ricevere una sola delega.

Le Assemblee sono presiedute da un Presidente designato dalla maggioranza dei Soci presenti, il quale propone all'Assemblea stessa la nomina di un Segretario che predisporrà il verbale della riunione.

E' compito del Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, dirigerne i lavori e verificare la validità delle delibere.

L'Assemblea ordinaria viene convocata con apposito avviso inviato a tutti i Soci via lettera, fax, e-mail, con indicazione di luogo, ora, data e ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data fissata, su iniziativa del Presidente o della maggioranza del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro il 31 marzo. Si può tenere in prima o in seconda convocazione.

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando interviene la maggioranza semplice dei Soci (50% + 1) aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto presenti.

L'Assemblea Ordinaria discute e:

- approva il bilancio dell'Associazione relativamente a ogni esercizio
- delibera in materia di quote associative
- delibera sui programmi annuali dell'attività sociale
- delibera sulla nomina di nuovi Soci Onorari su proposta del Consiglio Direttivo
- elegge i membri del Consiglio Direttivo
- elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento con un apposito avviso inviato a tutti i Soci via lettera, fax, e-mail almeno 15 giorni prima della data fissata, su iniziativa del Presidente o della maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta sottoscritta da almeno metà dei Soci aventi diritto al voto e preventivamente inviata al Consiglio Direttivo, che provvederà alle formalità e alla esecutività della richiesta.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando interviene almeno il 66% dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione quando interviene almeno il 50% + 1 dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria discute e:

- delibera modifiche dello Statuto
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 7 (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria, dura in carica per 3 anni, è composto da 7 membri, rieleggibili.

Sono eleggibili i Soci aventi diritto al voto in Assemblea.

Il Presidente uscente rimane membro di diritto del Consiglio Direttivo alla fine del suo mandato. Quando questi dichiara la propria indisponibilità, l'Assemblea eleggerà anche il settimo Consigliere.

Il Consiglio Direttivo, che potrà deliberare in riunioni in cui sono presenti il 50%+1 dei membri, elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente dell'Associazione, il Segretario, il Tesoriere ed è investito dei più ampi poteri per:

- la gestione dell'Associazione
- la promozione e l'organizzazione dell'attività associativa
- la redazione e la presentazione all'Assemblea del Bilancio annuale

Articolo 8 (Il Presidente dell'Associazione)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica per 3 anni ed è rieleggibile al termine del mandato.

Il Presidente dell'Associazione assume la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, esegue e fa eseguire le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente ha potere di rappresentanza e di firma e può sottoscrivere contratti e atti con enti, istituzioni e società.

In caso di impedimento o assenza è sostituito dal Vice-Presidente dell'Associazione.

Articolo 9 (Il Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo in carica, eletti dall'Assemblea. Dura in carica per tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 10 (Patrimonio ed esercizio sociale)

L'Associazione trae le risorse per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative nella misura annuale deliberata dall'Assemblea
- proventi derivati da atti di liberalità
- proventi derivanti dall'esercizio dell'attività sociale
- avanzi di gestione degli esercizi precedenti

L'Esercizio Sociale corrisponde all'anno solare e si chiude pertanto al 31/12 di ogni anno. E' fatto obbligo al Consiglio Direttivo di redigere il Bilancio annuale dell'Associazione da presentare all'Assemblea dei Soci nei tempi previsti dall'articolo 6 del presente Statuto previa approvazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 11 (Compensi e Rimborsi)

Per gli organi statutari e per i Soci non sono previste remunerazioni di sorta, essendo l'attività svolta da ritenersi a titolo gratuito.

Potranno essere concessi rimborsi spese limitati e inerenti l'organizzazione di eventi Societari esercitati su delibera del Consiglio Direttivo e a fronte di relativi documenti giustificativi.

Articolo 12 (Privacy)

In adempimento agli obblighi di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003, i dati personali dei Soci vengono raccolti presso la sede dell'Associazione in forma cartacea e informatica per tutti gli obblighi del caso.

I dati raccolti non potranno comunque essere diffusi a fini commerciali, né comunicati a terzi. I Soci hanno diritto a conoscere quali dati personali sono in possesso dell'Associazione facendone apposita richiesta al Presidente, che è ritenuto responsabile del trattamento dei medesimi.

Articolo 13 (Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria, convocata secondo le modalità previste dall'articolo 6, e il Consiglio Direttivo diviene automaticamente Consiglio Liquidatore per la chiusura di tutte le pendenze associative di qualsiasi genere in essere.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni ed i valori che residuano dopo l'esaurimento della Liquidazione non verranno in alcun modo ripartiti fra i Soci, ma devoluti ad altra Associazione o Ente che abbiano finalità analoghe a quelle della disciolta Associazione.

Articolo 14 (Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio e riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano vigente.